



Data 09/09/2025 Protocollo N° 0436838 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Procedura di verifica e gestione di anomalie di identificazione, sesso e razza di bovini in ingresso in allevamento, rilevate in autocontrollo.

P E C

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale
delle AULSS del Veneto

Alle Organizzazioni Professionali e di
Categoria

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
D.G.S.A. - Ufficio III
c.a. dr. Ruocco

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia

A seguito della rilevazione di anomalie anagrafiche nel settore dell'allevamento bovino e alla successiva richiesta avanzata da rappresentanti di filiera, in accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, si è ritenuto opportuno, al fine di fornire indicazioni uniformi tra territori limitrofi, predisporre un facsimile di procedura (in allegato) da adottarsi da parte degli operatori del comparto bovino che, nel rispetto della normativa vigente, declina le attività per la verifica e la gestione di anomalie di identificazione, di sesso e razza di capi in ingresso nell'allevamento, rilevate in autocontrollo.

Sono escluse da tale procedura eventuali anomalie anagrafiche accertate dalla Autorità competente, per le quali siano adottati provvedimenti ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022.

Si informa che un approccio più semplificato su anomalie di razza non conclamate, potrà essere adottato a seguito del rilascio in Banca Dati Nazionale (BDN) della modifica che consentirà la rettifica di tali informazioni anagrafiche al solo operatore dell'allevamento di nascita e di funzionalità, da rendersi disponibili alle Autorità Competenti, per monitorare le rettifiche apportate, evidenziando eventuali situazioni che si scostino dalla casualità.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Bricchese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricchese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESSE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

PROCEDURA DI VERIFICA E GESTIONE DI ANOMALIE DI IDENTIFICAZIONE, SESSO E RAZZA DI BOVINI IN INGRESSO IN ALLEVAMENTO, RILEVATE IN AUTOCONTROLLO

PREMESSA

La presente procedura identifica le attività di controllo sulla corretta e completa identificazione dei bovini e le azioni messe in atto dall'operatore per l'eventuale regolarizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs 5 agosto 2022, n.134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" e s.m.i.

DM 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)" e relative modifiche apportate con DM 27 gennaio 2025. Di seguito "Manuale Operativo" (di seguito "manuale operativo") e s.m.i.

D.lgs 5 agosto 2022, n.136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

DECRETO 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini."

ACRONIMI

BDN: Banca Dati Nazionale - <https://www.vetinfo.it>

DDA: documenti di accompagnamento (ex mod. 4)

MODALITÀ OPERATIVE

Le verifiche sul sistema di identificazione e registrazione dei bovini introdotti costituiscono responsabilità dell'operatore. Le verifiche dei mezzi di identificazione, dei DDA e delle registrazioni in BDN, in relazione al sesso, razza età, sono effettuate all'arrivo, dall'operatore che riceve gli animali; le rettifiche dei DDA sono effettuabili solo fino alla mezzanotte della giornata di movimentazione.

L'operatore procede al controllo dei capi introdotti, nei seguenti aspetti:

1) Identificazione dei capi, che comprende:

- a) La verifica della presenza dei mezzi di identificazione del capo. Il capo deve presentare:
-

- due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, oppure
 - Un marchio auricolare convenzionale, preferibilmente il sinistro ed un bolo ruminale.
- b) La verifica della correttezza degli identificativi: nel caso della marca auricolare convenzionale, ne viene accertata l'integrità tramite controllo dei due lati (fronte/retro) e dei relativi dispositivi di punzonatura ([vedi Allegato 1](#)).

2) Corrispondenza dei capi scaricati con quanto riportato sul documento di accompagnamento informatizzato in BDN (da ora DDA - ex mod. 4) che comprende:

- a) La verifica della corrispondenza quantitativa: numero capi scaricati e numero capi presenti sul DDA
- b) La verifica della corrispondenza qualitativa: identificativi rilevati sugli animali e identificativi presenti sul DDA
- c) La verifica dei dati anagrafici del capo, riferiti a sesso, razza, età presunta dei capi scaricati rispetto a quanto riportato su DDA.

In presenza di DDA cartaceo, utilizzato solo in casi eccezionali (DL.gs 134, art. 8, comma 8) deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti dall'operatore speditore nel caso in cui i dati anagrafici non siano riportati sul documento, l'operatore ricevente provvede alla verifica diretta dei dati mancanti in BDN, utilizzando la funzione pubblica presente nella homepage di Vetinfo: *Interrogazione > Bovini*

Per i capi di provenienza comunitaria l'operatore verificherà la corrispondenza dei mezzi di identificazione con le informazioni presenti sui Traces di introduzione nonché sui documenti di identificazione individuali (ex passaporti)

TEMPISTICHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

All'arrivo l'operatore deve verificare l'identificazione dei capi e la loro corrispondenza con quanto riportato sul DDA elettronico e, quando necessario, in BDN.

Entro 7 giorni dall'ingresso deve verificare la corrispondenza tra i dati anagrafici riportati sul DDA e quelli rilevabili sul capo, in termini di sesso, razza, età presunta

Riferimenti:

ai sensi del § 5, punto 18 del manuale operativo, l'operatore deve garantire il controllo delle segnalazioni trasmesse dalla BDN dei documenti di accompagnamento in entrata per il proprio stabilimento e la correttezza dei dati degli animali in ingresso.

Le verifiche sui capi della corretta identificazione sono previste dall'art.5 comma 5 e dall'art.11 del Dlgs 2022/134:

4. I mezzi di identificazione applicati con le modalità previste nel manuale operativo per le diverse specie, riportano, in maniera leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo stabilimento di nascita. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN (**controllo di leggibilità**).

5. L'operatore deve garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che può essere concessa solo se è garantita la tracciabilità dell'animale (**controllo di autenticità**).

6. La ASL competente sullo stabilimento autorizza la sostituzione dei mezzi di identificazione solo se non è compromessa la tracciabilità degli animali. La sostituzione autorizzata viene registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la completa rintracciabilità.

7. L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da lui detenuti provvede alla custodia dei corpi con i mezzi di identificazione ai fini del loro smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

DM 2 maggio 2024,

Allegato 1 Capitolo 2.7. Compiti degli operatori 1. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori hanno l'obbligo di garantire la sanità degli animali detenuti e l'adozione delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente. Pertanto, in relazione alle malattie oggetto del presente programma, all'operatore sono assegnati tra l'altro i seguenti compiti: a. garantire la tracciabilità degli animali detenuti attraverso la corretta e completa identificazione e registrazione degli stessi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 e dal relativo manuale operativo; b. assicurarsi all'arrivo che tutti gli animali di nuova introduzione siano correttamente identificati, scortati da documenti di accompagnamento corretti (documento di accompagnamento elettronico o certificato TRACES) e provengano da stabilimenti indenni per BRC/TBC; c. segnalare tempestivamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio eventuali irregolarità documentali o di identificazione degli animali introdotti, provvedendo ad adottare rapidamente, se necessario, misure di isolamento dei capi in attesa della regolarizzazione;

Allegato 1 Capitolo 3.6.5. Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta: punto 13. L'operatore della stalla di transito e del centro di raccolta deve: a. verificare allo scarico che gli animali siano correttamente identificati, che le informazioni riportate sui documenti di accompagnamento siano corrispondenti ai capi introdotti e conformi a quanto richiesto al punto 4.1.1. e che siano soddisfatti i requisiti sanitari richiesti; b. provvedere alla regolarizzazione delle mere omissioni formali e informare immediatamente la ASL competente di qualsiasi irregolarità anagrafica o relativa ai documenti di accompagnamento che non siano riconducibili a mere omissioni formali; c. notificare al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, dopo aver verificato le condizioni degli animali detenuti ricevuti, qualsiasi irregolarità o sintomatologia clinica compatibile con le malattie di cui al presente programma. Nel caso della presenza di irregolarità documentali o di sintomi clinici compatibili con le malattie del presente programma, i capi interessati devono rimanere isolati, fino ad ulteriori disposizioni del servizio veterinario; d. provvedere affinché il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere pertanto presenti e disponibili: - un'adeguata illuminazione fissa o mobile; - efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza, nel rispetto del benessere animale e della sicurezza degli operatori.

Il controllo ufficiale e le relative azioni in caso di non conformità all'arrivo dei capi sono stabiliti dall'art.15 del Dlgs 2022/134. Esse prevedono, tra l'altro:

- blocco totale dei movimenti dei capi (comma 3 lettera a) in caso di presenza animali privi di alcuna identificazione;
- blocco parziale dei movimenti dei capi (comma 3 lettera b) per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla risoluzione delle non conformità rilevate;
- blocco immediato dei movimenti dei capi (comma 3 lettera c) qualora il numero degli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione risulti superiore al 20%.

AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ E MODALITÀ DI CORREZIONE IN BDN

Non conformità di identificazione: nel caso di riscontro di elementi di non conformità rispetto a quanto descritto nel precedente punto 1, l'operatore provvede come segue:

- a) capo privo di un identificativo: premesso che non è consentita la movimentazione di capi privi di uno o entrambi gli identificativi, in caso di perdita di un marchio auricolare in assenza di altre anomalie anagrafiche, l'operatore procede alla richiesta del duplicato dell'identificativo, attraverso l'apposita funzionalità in BDN. L'operatore di destinazione avvisa l'operatore di origine ed eventualmente il proprietario; il proprietario, nel caso in cui tali irregolarità siano

frequenti per capi introdotti da medesimo fornitore valuta l'affidabilità del fornitore a seguito di ripetute irregolarità

- b) capo con evidenza di alterazione degli identificativi auricolari o in assenza di entrambi gli identificativi: l'operatore deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà a verifica e, se del caso, a blocco ufficiale. Il capo, in attesa dell'arrivo del SV non deve essere ulteriormente movimentato

Non conformità del DDA e di registrazione in BDN

Si ricorda in premessa che la creazione automatica dei movimenti di uscita e di ingresso a partire dai DDA è una semplificazione attuata in Vetinfo a supporto degli operatori, ma che le registrazioni delle movimentazioni in ingresso e in uscita in BDN sono responsabilità dell'operatore e sono possibili indipendentemente dal DDA, così come previsto dal Cap. 5.7 dell'allegato al DM 7 marzo 2023

Nel caso di riscontro di non conformità al controllo di cui al precedente punto 2, l'operatore procede come segue.

a) Mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa:

- 1) capi scaricati in numero minore rispetto a quanto dichiarato su DDA: l'operatore procede con in subordine
 - o ad avvisare immediatamente (comunque nella stessa giornata dell'arrivo) l'operatore dello stabilimento di provenienza affinché rettifichi il DDA informatizzato ed elimini i capi movimentati. La tempestività della segnalazione è dovuta al fatto che non è possibile procedere a rettifica del DDA una volta trascorso il giorno previsto per la movimentazione, indicato nel quadro D del DDA. A titolo di conferma della rettifica al DDA l'operatore dovrà ricevere dall'allevamento di provenienza la copia del DDA rettificato oppure verificandolo dalla homepage di Vetinfo nel menu Interrogazioni > Documento accompagnamento ed indicando o il numero del DDA ed il relativo codice di controllo, e scaricando la "Stampa con i dati attuali"). Per la registrazione della movimentazione l'operatore potrà attendere l'elaborazione automatica del DDA rettificato in BDN al 7° giorno, oppure procedere manualmente entro 7 giorni utilizzando la funzione in BDN *Movimentazione > Registros ingressi* richiamando il DDA rettificato
 - o nel caso in cui sia impossibile procedere alla rettifica del DDA in giornata (ad esempio per irreperibilità dell'operatore dello stabilimento di origine, o perché il DDA è stato oggetto di validazione del Servizio Veterinario e non è quindi modificabile se non dallo stesso Servizio), l'operatore non dovrà attendere la registrazione automatica dei movimenti a partire dal DDA informatizzato. Prima del 7° giorno dalla partenza procederà a registrare la movimentazione in modalità manuale, utilizzando la funzione presente in BDN > Movimentazioni > Registrazione ingressi, richiamando il DDA e selezionando solo i capi effettivamente giunti in allevamento. Nel caso la mancata corrispondenza sia rilevata in presenza di DDA cartaceo (da utilizzare in casi eccezionali) non generato da BDN, annoterà sulla copia cartacea del DDA in suo possesso gli identificativi dei capi non arrivati in allevamento e ne darà notizia all'operatore dell'attività di provenienza affinché anche quest'ultimo proceda alla rettifica della registrazione della movimentazione in uscita in BDN, nel più breve tempo possibile e comunque entro i sette giorni dalla partenza della partita. In mancanza
-

di tale rettifica, infatti, il capo risulterebbe in anomalia sia per l'allevamento di provenienza che per l'allevamento di destinazione.

- 2) capi scaricati in numero maggiore rispetto a quanto dichiarato su DDA e/o con codici di identificazione rilevati allo scarico non ricompresi nell'elenco capi nel DDA: l'operatore procede ad avvisare immediatamente (comunque nella stessa giornata dell'arrivo) l'operatore dell'attività di provenienza affinché rettifichi il DDA informatizzato ed aggiunga i capi effettivamente movimentati. La tempestività della segnalazione è dovuta al fatto che non è possibile procedere a rettifica del DDA una volta trascorso il giorno previsto per la movimentazione, indicato nel quadro D del DDA. A titolo di conferma della rettifica al DDA l'operatore dovrà ricevere dall'attività di provenienza la copia del DDA rettificato oppure acquisirlo dalla homepage di Vetinfo nel menu Interrogazioni > Documento accompagnamento ed indicando il numero del DDA ed il relativo codice di controllo, e scaricando la "Stampa con i dati attuali". In tal caso potrà attendere la registrazione automatica della registrazione dell'ingresso che BDN realizza al 7° giorno con i dati corretti presenti nel DDA. Nel caso in cui la necessità di rettifica emerga successivamente al giorno di introduzione l'operatore di destino richiede all'operatore dell'attività di provenienza la compilazione di DDA cartaceo per i soli capi eccedenti, con la compilazione delle sezioni obbligatorie, compreso di ICA e di validazione esplicita del Servizio Veterinario, nei casi dovuti; il DDA non può essere generato in BDN con una data anteriore a quella attuale, pertanto la segnalazione tempestiva della discordanza consente all'operatore di partenza di intervenire in giornata.
- b) Mancata corrispondenza dei dati anagrafici: nel caso in cui la verifica dei capi evidenzia discrepanze di dati anagrafici relativi a sesso, razza ed età presunta rispetto a quanto riportato sul DDA, l'operatore (~~o il proprietario a cui è stato comunicato~~):
- comunica allo stabilimento di nascita o di prima iscrizione in BDN, l'incongruenza di registrazione in BDN, supportata dalla conferma dell'esito positivo del controllo di leggibilità e autenticità degli identificativi posti sull'animale (pre-requisito indispensabile al fine della regolarizzazione dei dati di registrazione) al fine di acquisire dall'operatore dello stabilimento di nascita o di prima iscrizione in BDN dichiarazione che confermi i dati registrati in BDN o attesti il mero errore di registrazione. La comunicazione mediante PEC è resa possibile dall'interoperabilità di VetInfo con l'informazione del codice dell'allevamento di nascita o di prima iscrizione in BDN e del codice fiscale dell'operatore, da cui è possibile recuperare la relativa PEC per la comunicazione. L'allegato 2 riporta un fac-simile di modello di comunicazione tra allevatore ricevente e allevamento di nascita o dall'operatore di prima iscrizione in BDN in caso di bovini nati all'estero, con in copia conoscenza il fornitore del capo.
 - procede all'isolamento dell'animale e ne assicura l'esclusione alla movimentazione.

Acquisita la dichiarazione da parte dello stabilimento di origine:

- nel caso la dichiarazione riporti l'indicazione di mero errore di registrazione, l'operatore può procedere alla modifica dei dati anagrafici in BDN ed il capo può considerarsi movimentabile. La documentazione è mantenuta agli atti per almeno 3 anni per ogni eventuale verifica da parte dell'Autorità Competente
 - nel caso in cui la dichiarazione confermi i dati anagrafici riportati in BDN, l'operatore
 - Non apporta modifiche in BDN
-

- Non movimentata l'animale, se non previa autorizzazione del Servizio Veterinario
- Inoltra tempestiva segnalazione al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio ai fini della disposizione del blocco ufficiale e degli accertamenti di competenza.

Non conformità del certificato Traces NT e dei documenti di identificazione

Nel caso di capi con introduzione diretta da UE, la regolarizzazione della documentazione di scorta per irregolarità quantitative e qualitative dei capi movimentati e/o di dati anagrafici deve essere sempre segnalata all'ASL e richiesta all'Autorità competente di origine tramite l'UVAC territorialmente competente.

REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI IN BDN

Si ricorda nuovamente che è obbligatorio consolidare gli ingressi e quindi le giacenze in BDN entro 7 giorni per il ricevente dei capi.

Riferimenti:

§ 5 punto 18 del manuale operativo:

“L'operatore deve garantire il controllo regolare delle segnalazioni tra trasmesse in BDN di documenti di accompagnamento in entrata per il proprio stabilimento e la correttezza dei dati inerenti agli animali in ingresso. Se la registrazione automatica in ingresso riguarda animali non effettivamente giunti alla destinazione indicata nel documento di accompagnamento per errore da parte dell'operatore dello stabilimento di provenienza nella sua compilazione, non sono applicabili sanzioni a carico dell'operatore dello stabilimento di destinazione, il quale in ogni caso è obbligato a rettificare le informazioni in BDN nel più breve tempo possibile. La BDN rende disponibili tali informazioni per le ASL che valuta la situazione e interviene per la risoluzione di eventuali criticità. Queste informazioni rientrano tra i criteri per l'attribuzione del rischio agli operatori e agli stabilimenti”.

§ 5, punto 23 del manuale operativo Manuale Operativo

“Prima del movimento devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto. In ogni caso entro 7 giorni dall'emissione del documento devono essere registrate in BDN eventuali modifiche inerenti alle informazioni contenute nel documento di accompagnamento, incluse le eventuali rettifiche manuali riportate su copia stampata per il trasporto. Per le movimentazioni verso macello, le rettifiche in BDN devono essere completate prima che la carcassa dell'animale lasci il macello. Il documento di accompagnamento è valido solo se reca informazioni corrette inclusa la data e la durata del viaggio”;

Art.8 Documentazione e art.9 Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi del Dlgs 2022/134;

Nel caso di accertata non conformità rispetto a tali obblighi da parte dell'operatore, si applica quanto previsto dall'art.15 del Dlgs 2022/134 “Azioni in caso di non conformità” e il relativo quadro sanzionatorio art.17 del Dlgs 2022/134 “Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6”, all'art.18 del Dlgs 2022/134 “Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9”, all'art.19 “Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 10, 11, 12 e 13”.

GESTIONE DELLE VERIFICHE INTERNE

L'operatore assicura la gestione delle anomalie sugli eventi registrati in BDN, attraverso l'utilizzo dell'applicativo Statistiche presente nel portale Vetinfo. Le anomalie che richiedono correzioni degli operatori (detentori degli animali o i loro delegati) sono pubblicate nel menu “Anomalie Anagrafe - Anomalie che richiedono correzioni degli operatori”, suddivise per gruppo specie, ed aggiornate mensilmente



Verifica Anomalie del report Anomalie Bovini e Bufalini

REGIONE

Codice Inserisci la regione

ASL

Codice Inserisci la asl

MESE NOTIFICA BDN *

▼

TIPO ANOMALIA*

Codice Inserisci l'anomalia

SUGGERIMENTI

1 - Valorizzare i filtri in base alle anomalie di propria competenza

2 - Il risultato è una lista interattiva, da cui l'utente può selezionare una o più righe

3 - Tramite il pulsante

Ho verificato che per le righe selezionate i dati di mia competenza sono corretti

si notifica al sistema l'avvenuta verifica dell'anomalia

4 - Per le anomalie verificate non si riceveranno ulteriori notifiche

MR - La verifica delle anomalie (di cui al

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMMAGINI
MARCHIO AURICOLARE INTEGRO	L'alloggiamento destinato ad ospitare il chiodo si presenta con il fondo perfettamente integro	
MARCHIO AURICOLARE MANOMESSO	<p>L'alloggiamento destinato ad ospitare il chiodo si presenta con il fondo completamente sfondato, la punta del chiodo risulta visibile esternamente.</p> <p>Questo indica che è stata applicata una forza in senso opposto rispetto a quello di inserimento del chiodo per favorirne l'uscita dall'alloggiamento</p>	
	<p>Il chiodo destinato a collegare le due facce della marca auricolare è stato sostituito con un bottone in plastica o con un nuovo chiodo metallico</p> <p>Questo indica che la marca è stata distaccata rompendo il chiodo originario e riapplicata in un secondo momento con un metodo alternativo</p>	